



CITTA' DI TORINO

**DIREZIONE-GENERALE
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'**

ATTO N. DEL 285

Torino, 28/04/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Francesco TRESSO

Giovanna PENTENERO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Chiara FOGLIETTA - Gabriella NARDELLI - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: ESC 2022 – EUROVISION VILLAGE, PARCO VALENTINO 7/14 MAGGIO 2022. PROGETTO FONDAZIONE PER LA CULTURA, TRASFERIMENTO FONDI E PROVVEDIMENTI. APPROVAZIONE.

La Rai - Radiotelevisione Italiana, in qualità di emittente di servizio pubblico nazionale del Paese vincitore dell'Edizione 2021, è stata incaricata da EBU - European Broadcasting Union dell'organizzazione della 66° Edizione di Eurovision Song Contest 2022, uno degli show televisivi più seguiti al mondo.

La Città di Torino, con mozioni del Consiglio Comunale nr. 39 del 28 giugno 2021 e nr. 40 del 28 giugno 2021, ha manifestato la volontà di concorrere all'assegnazione dell'evento internazionale e con nota del 8 luglio 2021, prot. 2785 ha presentato la propria candidatura a ospitare la manifestazione.

In esito della selezione, RAI S.p.A. ha comunicato la scelta di Torino, come sede dell'evento, proponendo la sottoscrizione di un accordo che prevede, in capo alla Città, una serie di attività, servizi e prestazioni finalizzate alla realizzazione dell'evento.

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 1035 dell'8 ottobre 2021, ha approvato le linee di indirizzo per l'organizzazione dell'Eurovision Song Contest 2022. L'evento, che si svilupperà in prove e show televisivi in diretta nazionale, dalla fine di aprile al 14 maggio, vedrà la partecipazione di 40 delegazioni europee ed extra-europee, oltre a una vasta platea di stampa, sponsor e pubblico di appassionati provenienti da tutto il mondo. Accanto al forte impatto mediatico – oltre 180 milioni di telespettatori e di follower sui social – l'Eurovision Song Contest rappresenterà un preziosa occasione di valorizzazione territoriale, di promozione dell'immagine della Città e di sviluppo turistico, oltre a costituire uno strumento per generare un importante ritorno di natura economica.

Il format della manifestazione prevede, oltre alla produzione dello show principale che verrà realizzato da Rai all'interno del Pala Olimpico, l'attivazione dell'Eurovision Village: un "villaggio" situato in un'area centrale o particolarmente suggestiva della città, aperto al pubblico di cittadini, appassionati e turisti, che offra, oltre a spazi di promozione per sponsor e partner, una programmazione di concerti, performance, show-case con il coinvolgimento degli ospiti partecipanti al contest Eurovision e degli artisti del territorio.

La Città di Torino, fatte le necessarie verifiche e valutazioni e acquisiti i necessari pareri preliminari, in accordo con Ebu – European Broadcasting Union e Rai S.p.A., ha individuato il Parco del Valentino quale area per il posizionamento dell'Eurovision Village. L'allestimento prevede dunque spazi per gli sponsor e stand m5x5 per i partner istituzionali lungo viale Mattioli, un palco per la programmazione musicale e tre videowall per la trasmissione degli spettacoli e degli show semifinali (10 e 12 maggio) e finale (14 maggio) dell'Eurovision Song Contest nelle aree comprese tra corso Massimo, corso Vittorio Emanuele e viale Virgilio/viale Mattioli come da planimetria allegata integrata nel progetto allegato (**all. 1**). Al palco sarà inoltre annessa un'area di servizio backstage con camerini e locali di lavoro.

L'Eurovision Village sarà attivo da sabato 7 maggio a sabato 14 maggio, indicativamente dalle ore 10.30 alle ore 24.00, con orari diversi di fruizione degli spazi (il villaggio fin dal mattino, l'area spettacolo dal pomeriggio), che saranno determinati nel dettaglio a seguito della definizione finale del piano di sicurezza e degli adempimenti collegati allo stesso. L'allestimento degli spazi, anche in relazione alle strutture di contingentamento dell'area spettacolo per le prescrizioni relative al pubblico spettacolo e ai controlli anti-Covid19, potrà richiedere circa 10 gg prima dell'avvio, mentre per lo smontaggio saranno necessari circa 5/6 gg lavorativi.

Come stabilito con deliberazioni della G.C. n. 42 del 25/01/22, n. 169 del 24/03/2022 e n. 202 del 31/03/2022, la Città ha dato mandato alla Fondazione per la Cultura Torino per la realizzazione del progetto artistico e dei servizi attinenti alla gestione dell'area spettacolo, oltre al coordinamento generale e alla gestione organizzativo-logistica dell'Eurovillage.

In ragione del mandato succitato, la Fondazione ha presentato in data 22/04/2022, prot. 2565 del 22/04/2022, specifica proposta progettuale (**ALL. 1**) composta da presentazione descrittiva dell'iniziativa e relativo budget previsionale (**all. 2**), che stima il costo dell'iniziativa in complessivi Euro 865.000,00, dei quali Euro 150.000,00 in carico a Fondazione per la Cultura attraverso il reperimento di ulteriori partner. Il trasferimento di fondi sarà effettuato per lo specifico progetto con successivo provvedimento, ai sensi della convenzione fra i due Enti e nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare, secondo disponibilità di bilancio, e trova copertura negli stanziamenti

già previsti per l'annualità 2022.

Per la realizzazione dell'iniziativa, la Direzione Cultura della Città di Torino ha presentato richiesta di occupazione del suolo pubblico per tutte le aree coinvolte, con istanza prot. 2022/R50/289 del 12/04/2022, al fine di procedere all'attività di allestimento temporaneo delle strutture e provvederà a consegnarla, con apposito verbale, alla Fondazione per la Cultura Torino in qualità di soggetto organizzatore e titolare della licenza di pubblico spettacolo al fine dell'espletamento dei servizi così come definiti dai succitati atti.

In merito alla realizzazione del progetto, si intende che:

- l'attività espositiva dovrà rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva;

- acquisito il parere della U.O. Autorizzazioni Pubblicità Permanente/Temporanea e Pubbliche Affissioni dell'Area Tributi e Catasto della Città di Torino, si dà atto che l'esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento per la disciplina del Canone Unico n. 391, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15/02/2021 (n. 97/2021), e s.m.i. ed esecutività dal 02/03/2021, e successive, per l'applicazione del canone sull'iniziativa pubblicitaria. Nello specifico, in funzione della tipologia e delle dimensioni dei mezzi pubblicitari che verranno richiesti, l'esposizione pubblicitaria nel suo complesso verrà autorizzata e sconterà il canone secondo le seguenti modalità:

- ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) del citato Regolamento, verrà concessa l'esenzione dal pagamento del canone per quei messaggi – non aventi rilevanza commerciale – qualificabili come di iniziativa avente natura istituzionale;

- la restante superficie pubblicitaria, occupata da messaggi non qualificabili come istituzionali, sconterà, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. b) del medesimo Regolamento, la tariffa del canone ridotta al 50% se qualificabile come collegabile alla manifestazione, ovvero, anche se rientrante in tale fattispecie, sarà assoggettata a canone a tariffa intera per lo spazio dedicato agli sponsor, come disciplinato dall'ultimo capoverso del citato comma 1;

- ulteriore superficie pubblicitaria non qualificabile ai sensi degli artt. 26 e 27, sconterà la disciplina generale del canone pubblicitario;

- il soggetto organizzatore dovrà, inoltre, provvedere alla pulizia dell'area e a verificare che le strutture degli espositori siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza;

- nell'allestimento e nella conduzione della manifestazione, dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno; - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti: circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc; Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety"; Circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro,

avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48”; - Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”; circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”;

- l’eventuale vendita di merchandising (merceologia strettamente connessa alla natura dell’evento) nel contesto degli eventi è ammessa unicamente per gli sponsor e i partner del progetto e dovrà essere svolta nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della deliberazione (mecc. 2019 01063/016) G.C. del 26 marzo 2019 avente per oggetto: “Esercizio temporaneo commerciale su area pubblica dell’attività di merchandising, definizione dei criteri di ammissibilità delle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A) di vendita temporanea”; i soggetti ammessi alla vendita, come previsto dal D.Lgs. 114/98 dovranno essere titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica; l’organizzatore dell’evento prima dell’inizio dell’attività di vendita di merchandising dovrà provvedere ad inviare, utilizzando idonea modulistica, le SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) degli operatori commerciali;

- l’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva;

- l’organizzatore individuato dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità;

- l’eventuale ulteriore installazione di strutture e di impianti di contorno all’iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza;

- la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose, o a persone, nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell’organizzatore;

- l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;

- la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata da sponsor e soggetti individuati da partner istituzionali e sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia;

- la somministrazione di alcolici, nei termini e nei modi che saranno definiti con successivi provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica, che saranno adottati in esito alle valutazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006);

- qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l’organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l’incolumità;

- le attività di spettacolo/intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme vigenti e

munite della prevista autorizzazione di pubblica sicurezza.

In base alle interlocuzioni e agli incontri preliminari con gli Enti preposti all'ordine pubblico e alla sicurezza, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, si rendono necessari i seguenti provvedimenti viabili, con modalità e tempi che verranno stabiliti dai provvedimenti di ordinanza:

- chiusura al traffico veicolare del controviale sud di corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra corso Massimo D'Azeglio e viale Virgilio;
- chiusura al traffico veicolare di viale Virgilio nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e la porta di ingresso alla ZTL, compresa l'area a parcheggio adiacente a quest'ultima;
- mantenimento della chiusura al traffico veicolare di viale Medaglie D'Oro;
- divieto di fermata sul lato est della carreggiata est di corso Massimo D'Azeglio nel tratto compreso tra via Campana e corso Vittorio Emanuele II;

L'ingresso agli aventi titolo o per esigenze di servizio all'area del Valentino soggetta a ZTL sarà garantito con presidio diurno da viale Turr giungendo da viale Boiardo.

Relativamente all'ambito in cui si svolgerà la manifestazione, valutato che l'iniziativa è di interesse pubblico, ha carattere prevalentemente culturale e si svolgerà prevalentemente su viali esistenti e su sedimi carrabili, il soggetto organizzatore, nello svolgimento delle attività, dovrà rispettare i vigenti Regolamenti, ossia il Regolamento del Verde pubblico e privato della Città di Torino, n. 317 ed il Regolamento del Parco del Valentino. Modalità di svolgimento di manifestazioni che comportano occupazione di suolo pubblico, n. 275. Il parco rimarrà aperto e fruibile, la porzione dedicata al Village sarà accessibile in modo controllato e contingentato a titolo gratuito nel rispetto e in applicazione del piano di sicurezza e delle prescrizioni degli Enti preposti.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) ed alla successiva Legge della Regione Piemonte n. 52 del 2000, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), così come modificato con successivo provvedimento in seduta del 25 giugno 2018 (mecc. 01353/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006.

L'art. 14, comma 1 e comma 2 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 alle ore 24,00, in ogni sito compreso nell'elenco di cui all'allegato B, per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.

L'art. 15, comma 1, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede inoltre che, per lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, il limite massimo di immissione autorizzabile in deroga sia di 70 dB(A) su 30 minuti.

L'art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevede che il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari difforni da quanto stabilito nel predetto art. 14, comma 1, possa essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

L'art. 15, comma 4, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevede che il limite di immissione sonora pari a 70 dB(A) su 30 minuti possa essere elevato fino ad 80

dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 n. mecc. 2010 06483/126 è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;
- con istanza del 15 aprile 2022, n. prot. 3295 del 19 aprile 2022, il Sig. Alessandro Isaia, in qualità di Segretario Generale della Fondazione per la Cultura Torino, con sede in Torino – via Meucci 4, ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h, della Legge 447/95 nonché dell'art. 9, della Legge Regionale 52/2000 e dell'art. 14. del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzato al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari difforni da quanto stabilito nel predetto art. 14 del Regolamento comunale, dal momento che per le giornate del 10, 12 e 14 maggio 2022 in concomitanza con le dirette dell'evento principale sui maxi schermi presenti la conclusione delle serate è prevista alle ore 02.00 dei giorni 11, 13 e 15 maggio 2022, nonché con limiti sonori superiori a quanto previsto dal predetto art. 15, dello stesso Regolamento Comunale, sino a 80 dB(A) su 30 minuti per gli eventi musicali "live" previsti per le giornate del 7, 8, 9, 11, 13 maggio 2022 nell'orario compreso tra le ore 17:00 e le ore 24:00;
- in considerazione dell'importanza della manifestazione in grado di promuovere l'immagine cittadina, si esprime il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del citato Regolamento, al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore fino alle ore 02.00 per i giorni 11, 13 e 15 maggio 2022. Inoltre, tenuto conto dei livelli sonori previsti nel corso di svolgimento degli eventi musicali "live", si esprime il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del citato Regolamento, al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con i limiti di immissione sonora che possono essere elevati sino ad un massimo di 80 dB(A) su 30 minuti presso i più vicini recettori nella fascia oraria 17:00-24.00 per le giornate del 7, 8, 9, 11, 13 maggio 2022. Considerate inoltre le caratteristiche musicali degli eventi musicali "live", si dà inoltre incarico al Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, di individuare, così come previsto al punto 5 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 06556/126 del 21 gennaio 2019, un livello limite di pressione sonora da esprimersi in dB(C), da prescriversi all'interno del provvedimento di autorizzazione in deroga al rumore che verrà rilasciato. Tale indicatore risulta infatti particolarmente valido in presenza di sorgenti che possiedono un'elevata energia sonora ed esprimono un forte contributo in bassa frequenza. Inoltre, tenuto conto dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento degli eventi musicali "live", al fine di consentire un controllo delle emissioni sonore prodotte nel corso degli stessi da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale incaricato, si dà mandato al Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali di prescrivere a carico dell'organizzatore monitoraggio acustico in continuo con trasmissione dei dati per tutta la durata di tali eventi.

Il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 3**).

Si evidenzia che altri partner parteciperanno alle iniziative attraverso un finanziamento diretto a Fondazione per la Cultura, per un totale di 115.000,00 Euro, come evidenziato nel budget allegato.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare e autorizzare l'iniziativa Eurovision Village presso il Parco del Valentino, da realizzarsi secondo le modalità indicate in narrativa, dal 7 al 14 maggio (27 aprile – 20 maggio circa montaggi e smontaggi inclusi);
2. di approvare il progetto (**all. 1**) e il relativo budget previsionale (**all. 2**) della Fondazione per la Cultura, nel rispetto della convenzione vigente approvata con deliberazione n. 133 G.C. 11/03/22 e in esecuzione delle deliberazioni della GC n. 42 del 25/01/22, n. 169 del 24/03/2022 e n. 202 del 31/03/2022, un trasferimento pari Euro 600.000,00 che trova copertura agli stanziamenti già previsti per l'annualità 2022 a favore della Fondazione per la Cultura Torino, avente sede in via Meucci 4 – 10121 Torino – codice fiscale 09870540011, a parziale copertura dei costi sostenuti dalla stessa per la realizzazione dell'evento come specificato nei documenti progettuali allegati;
3. di stabilire che - acquisito il parere della U.O. Autorizzazioni Pubblicità Permanente/Temporanea e Pubbliche Affissioni dell'Area Tributi e Catasto della Città di Torino – l'esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 395, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 febbraio 2021 (n. del 97/2021 - mecc. 2020 02630/013) esecutiva dal 2 marzo 2021, per l'applicazione del canone sulla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, così come dettagliatamente esplicitato in premessa;
4. di dare atto che l'iniziativa è di interesse pubblico e ha carattere prevalentemente culturale e che avverrà nel rispetto dei vigenti Regolamenti, ossia il Regolamento del Verde pubblico e privato della Città di Torino, n. 317 ed il Regolamento del Parco del Valentino. Modalità di svolgimento di manifestazioni che comportano occupazione di suolo pubblico, n. 275.
5. di dare mandato al Servizio Mobilità e Viabilità di procedere ai necessari provvedimenti viabili necessari a garantire il regolare svolgimento della manifestazione al fine di ottemperare quanto previsto e concordato in tema di sicurezza e ordine pubblico con gli Enti preposti;
6. di stabilire che l'eventuale vendita di merchandising così come indicata in narrativa dovrà essere svolta nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della deliberazione (mecc. 2019 01063/016) G.C. del 26 marzo 2019 avente per oggetto "Esercizio temporaneo commerciale su area pubblica dell'attività di merchandising. Definizione dei criteri di ammissibilità delle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita temporanea" e che i soggetti ammessi alla vendita, come previsto dal D.Lgs. 114/98, dovranno essere titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica;
7. di stabilire che l'organizzatore dell'evento prima dell'inizio dell'attività di vendita merchandising debba provvedere ad inviare, utilizzando idonea modulistica, le S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) degli operatori commerciali;
8. di stabilire che l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 10 della Legge

- Regionale 38/2006, e successive modificazioni, e dell'art. 10 del Regolamento Comunale vigente in materia, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva;
9. di stabilire che la somministrazione di alcolici, nei termini e nei modi che saranno definiti con successivi provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica, che saranno adottati in esito alle valutazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006);
 10. di stabilire che il soggetto organizzatore dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità. In particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
 11. di stabilire che le attività di spettacolo/intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
 12. nell'allestimento e nella conduzione della manifestazione, dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti: circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc; circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety"; circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48"; - circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative"; circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";
 13. di esprimere ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione sonora fino alle ore 02.00 dei giorni 11, 13 e 15 maggio 2022;
 14. di esprimere ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole all'innalzamento dei limiti di immissione sonora sino a 80 dB(A) su 30 minuti per le giornate del 7, 8, 9, 11, 13 maggio 2022 nell'orario compreso tra le ore 17:00 e le ore 24:00;
 15. di dare incarico al Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali della Città di provvedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga al rumore di propria competenza prescrivendo a carico dell'organizzatore il monitoraggio in continuo con trasmissione dei dati per le giornate del 7, 8, 9, 11, 13 maggio 2022 nella fascia oraria 17:00-24:00 ed inserendo nello stesso

provvedimento che verrà rilasciato un livello limite di pressione sonora da esprimersi in dB(C), per gli eventi musicali “live” che possiedono un’elevata energia sonora e che esprimono un forte contributo in bassa frequenza;

16.di dare atto che il progetto delle iniziative in calendario sarà realizzato nel rispetto delle norme anti- Covid e in assenza di barriere architettoniche o laddove presenti saranno adottate le misure necessarie per evitare che impattino sulla partecipazione agli eventi ed iniziative in calendario;

17.di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico (**all. 3**);

18.di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, considerata l’esigenza di procedere con sollecitudine alla realizzazione dell’evento.

Proponenti:

L’ASSESSORE
Domenico Carretta

LA ASSESSORA
Chiara Foglietta
L’ASSESSORE
Francesco Tresso
LA ASSESSORA
Rosanna Purchia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
Emilio Agagliati

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-285-2022-All_1-ALL_1_presentazione_progetto_EUROVILLAGE.pdf
2. DEL-285-2022-All_2-ALL_2_previsionale_budget_Eurovillage.pdf
3. DEL-285-2022-All_3-ALL_3_VIE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento